

CONVENZIONE OPERATIVA

(Art. 15 L. 241/1990)

tra

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo** (di seguito denominato anche STEBICEF o Dipartimento), con sede legale in Viale delle Scienze ed. 16, 90128 Palermo, C.F. 80023730825 e P.I. 00605880822, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il Dipartimento su indicato, in carica per il triennio 2021/2024, giusto D.R. di nomina, rep.n 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036, da una parte,

e

l'**Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato IBFM), con sede a Segrate (MI) - Palazzo LITA, Via F.lli Cervi n. 93, e Sede Secondaria a Cefalù (PA), c.da Pietrapollastra-Pisciotta snc, partita IVA 02118311006 e cod. fisc. 80054330586, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Danilo Porro, dall'altra,

STEBICEF e IBFM di seguito congiuntamente denominati anche "Enti" o "Parti"

premesse

- che l'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno stipulato, in data 13 maggio 2020, un Accordo quadro al fine di mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- che è attualmente in vigore tra le Parti un Accordo di Collaborazione Scientifica stipulato nel maggio del 2020 per lo svolgimento di ricerche riguardanti l'utilizzo di approcci molecolari per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche in modelli cellulari e animali (embrioni di riccio di mare e zebrafish), come descritto nell'allegato 1 di detto Accordo;

- che le Parti hanno stipulato nel maggio del 2021 un ulteriore accordo per la concessione da parte dello STEBICEF a favore dell'IBFM di alcuni locali per la collocazione di alcune strumentazioni scientifiche di proprietà di quest'ultimo;
- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati approfondire detta collabora scientifica volta ad accrescere le conoscenze degli effetti biologici delle radiazioni e le loro eventuali applicazioni cliniche;
- che lo STEBICEF svolge attività di ricerca nel campo della biologia molecolare, biologia cellulare, biochimica, genetica, microbiologia, farmacologia, fisiologia;
- che l'IBFM-CNR svolge attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione a carattere fortemente multidisciplinare, proponendosi di studiare i fenomeni biologici a diverse scale di risoluzione, dal livello molecolare al livello d'organo, utilizzando le diverse tecnologie oggi disponibili;
- che IBFM e STEBICEF, nello svolgimento della superiore attività di ricerca, si avvalgono di personale interno, altamente qualificato e adatto a svolgere le ricerche previste dal presente accordo;
- che ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, le Pubbliche Amministrazioni possono *“sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- che, in relazione alla legittimità circa la conclusione di tali Accordi o Convezioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività e/o servizi, sono intervenute sul punto numerose pronunce giurisprudenziali nonché chiarimenti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che, in tali fattispecie, con provvedimento AG 24/13 del 18 luglio 2013, l'ANAC ha affermato che *“[...] lo strumento convenzionale nell'ambito dei rapporti di “cooperazione pubblico-pubblico”, l'Autorità si è occupata della materia nella determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ove è stata esaminata la questione della compatibilità del ricorso alle convenzioni con le prescrizioni comunitarie e nazionali sull'affidamento dei contratti pubblici. In particolare, nella*

citata determinazione, richiamando anche la giurisprudenza formatasi sul punto, si è affermato che “la legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull’interpretazione dell’articolo 90, comma 1, lett. c del Codice)” e che al fine di evitare che la disposizione in parola possa determinare effetti financo elusivi della normativa sugli appalti pubblici l’A.N.A.C. ha precisato i limiti al ricorso alla normativa in commento;

- che, pertanto, gli atti cooperativi tra P.A. dovranno caratterizzarsi *i)* per la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; *ii)* per una reale divisione di compiti e responsabilità; *iii)* da movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo configurabili soltanto come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- che STEBICEF ed IBFM hanno interesse a concludere una Convenzione operativa avente ad oggetto attività di ricerca comune di seguito meglio specificata che prevede, altresì, anche la messa a disposizione di alcuni spazi ad uso Laboratorio del Dipartimento, meglio specificati nell’allegato 2 per un più efficace svolgimento da parte del personale dell’IBFM di dette attività congiunte di ricerca con proprie attrezzature, come da allegato 3;
- che il personale dell’IBFM prevalentemente coinvolto nello svolgimento delle attività di collaborazione sarà quello afferente alla Sede Secondaria di Cefalù con sede presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, meglio specificato nell’allegato 4;
- che le attività oggetto della collaborazione tra le parti sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte sia dal Dipartimento che dall’IBFM;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Scopo

Scopo della presente Convenzione è lo svolgimento da parte degli Enti contraenti di attività di ricerca scientifica nel campo dello *“Studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, molecole o fonti di stress, su modelli cellulari e campioni biologici”*.

Le superiori attività saranno incentrate prioritariamente su studi radiobiologici su campioni biologici o colture cellulari, al fine di migliorare le attuali tecniche terapeutiche radioterapiche, in vista di una personalizzazione dei trattamenti, con amplificazione degli effetti di cell killing e riduzione degli effetti collaterali generati dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 3 - Responsabili Tecnico Scientifici

Il Dipartimento indica quale proprio Referente per la presente Convenzione la Prof.ssa Rosa Alduina e quale proprio Responsabile Scientifico il Prof. Vincenzo Cavalieri.

L'IBFM indica quale propria Referente e Responsabile Scientifico per la presente convenzione la Dott.ssa Giusi Irma Forte, Ricercatrice del CNR.

Nell'Allegato 1, contenente la descrizione del progetto scientifico, viene indicato il responsabile delle attività di ricerca in capo a ciascuna delle Parti.

Le Parti possono procedere alla sostituzione dei suddetti Responsabili e dei responsabili dei progetti scientifici specificati nell'allegato 1, anche per le ipotesi di sopravvenuta impossibilità da parte degli stessi ad espletare l'incarico, previa comunicazione alla controparte.

Art. 4 – Personale e luoghi di svolgimento delle attività congiunte

Nei termini e per le finalità descritte in premessa, le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale per le attività oggetto della presente Convenzione, nei limiti della relativa

disponibilità e tenuto conto delle attività istituzionali delle parti contraenti stesse.

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione collaborativa tra le Parti, il Dipartimento si farà carico di concedere al personale dell'IBFM l'uso di locali laboratorio meglio specificati nell'allegato 2 al presente accordo per lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte.

Art. 5 - Attività di formazione

Nell'ambito di dette attività, con lo scopo di contribuire alle ricerche in oggetto e alla formazione di specialisti, potranno essere incluse, con modalità da concordarsi, attività relative a tirocinio, tesi di laurea, master, dottorato e post-dottorato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le attività che verranno svolte sono inerenti allo svolgimento delle attività di ricerca descritte nell'allegato 1 che diviene parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

La definizione dei contenuti degli Accordi di collaborazione di cui al precedente articolo 6 sarà a cura dei Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del preesistente *know-how* dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali dello svolgimento delle ricerche conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. E' salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche, brevettabili e/o non brevettabili, conseguite autonomamente, ancorché conseguite nell'ambito delle attività dirette alla realizzazione della presente collaborazione.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 8 - Risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati dello svolgimento delle ricerche di cui alla presente convenzione e dei relativi atti e/o Accordi di collaborazione specifici sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 del presente accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione dello svolgimento delle ricerche. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Art. 9 - Progetti di ricerca e risorse finanziarie

Le Parti dichiarano il proprio interesse, a formulare congiuntamente, nell'ambito della presente

convenzione con l'eventuale coinvolgimento di Enti terzi, ulteriori progetti di ricerca per i quali possano essere reperite specifiche risorse finanziarie.

L'eventuale realizzazione di questi progetti sarà oggetto di specifici accordi.

A fronte della attività di ricerca congiunta e del supporto logistico fornito dal Dipartimento, anche ai sensi del precedente art. 4 del presente accordo, in considerazione del fatto che le attività comuni verranno svolte prevalentemente presso il laboratorio del Dipartimento concesso in uso al personale IBFM, con conseguente aggravio di costi di mantenimento dello stesso, l'IBFM-CNR si impegna a corrispondere allo STEBICEF una somma forfettaria pari a 7.000,00 euro per anno come ristoro delle spese anzidette.

La suddetta somma potrà essere oggetto di revisione, qualora intervenissero nuove e/o mutate esigenze durante lo svolgimento delle attività di ricerca.

In nessun caso, dall'esecuzione della suddetta Convenzione potranno sorgere oneri e spese a carico delle Parti per un importo superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'intera durata della stessa.

Art. 10 - Assicurazione

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Anche a tal fine, tramite i Referenti del presente accordo, verrà comunicato a ciascun soggetto contraente l'elenco nominativo del personale che accede alle sedi di esecuzione delle attività e che partecipa alle attività di ricerca concordate. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Sarà cura di entrambi gli Enti contraenti rendere edotto il personale impegnato a qualsiasi titolo nelle attività oggetto del presente accordo circa la valutazione dei rischi.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque

designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono garantiti dal Responsabile del Laboratorio ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 11 - Riservatezza

Ogni Parte sottoscrittrice si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi intercorrenti tra le medesime parti.

Art. 12 - Durata

La presente Convenzione avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di ultima apposizione della firma digitale e potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti contraenti.

L'IBFM e STEBICEF potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento con 3 (tre) mesi di preavviso, da comunicare mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo gli atti e/o contratti specifici stipulati.

Art. 13 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti Contraenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà competenza del Foro di Palermo.

Art. 14 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

Art. 15 – Imposta di Bollo

L'imposta di bollo dovuta per il presente Accordo sarà a carico di IBFM. L'imposta è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata dall'AdE in data 20 luglio 2018.

Art. 16 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Regolamento UE “GDPR” e dell'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 17 - Norme Finali

Con la sottoscrizione del presente accordo, la convenzione operativa citata alle premesse e stipulata tra IBFM e STEBICEF rispettivamente in data 13/05/2020 ed in data 15/05/2020 e ss.mm.ii. nonché l'accordo per la concessione in uso condiviso di locali stipulato rispettivamente il 07/05/2021 ed il 06/05/2021 cessano di esplicare i propri effetti.

Per
STEBICEF
Il Direttore
Prof. Vincenzo Arizza¹

Per
IBFM
Il Direttore
Prof. Danilo Porro¹

¹ Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO N. 1
PROGETTI DI RICERCA

Progetto 1.

Studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti

Responsabile Scientifico per STEBICEF, Prof. Vincenzo Cavalieri

Responsabile Scientifico per l'IBFM-CNR, Dr.ssa Giusi Irma Forte

La radiosensibilità e la radioresistenza delle neoplasie e dei tessuti sani rappresenta un problema clinico essenziale ed è oggetto di ricerca in campo radiobiologico. Nel corso degli anni sono stati studiati differenti aspetti relativi a questo fenomeno, che oggi risulta più chiaro ma non ancora del tutto, in particolare legati alla personalizzazione della dose da erogare al paziente, e agli effetti biologici generati da sorgenti innovative, quali quelle ad alta dose per impulso e attraverso sistemi di accelerazioni a impulsi laser.

Obiettivo del presente accordo di ricerca è di eseguire studi in vitro su linee cellulari primarie ed immortalizzate, riguardanti gli effetti radiobiologici provocati da sorgenti innovative o dalla combinazione con molecole (nutraceutici, molecole targeted, etc) o altre fonti di stress (quali ad es. la microgravità) con attività radiosensibilizzanti, al fine di sviluppare trattamenti radioterapici innovativi, per superare i meccanismi di radioresistenza e andare verso una pianificazione personalizzata dei trattamenti.

Questa ricerca radiobiologica sarà condotta con l'integrazione delle competenze interdisciplinari biologiche e fisico-mediche, peculiare del team IBFM-CNR di Cefalù. Quindi, due diversi contributi caratterizzeranno gli studi radiobiologici:

1. Contributo di biologia cellulare e molecolare, per descrivere la sopravvivenza cellulare tramite curve dose-risposta, nonché le vie biochimiche e molecolari caratterizzanti la risposta alle radiazioni ionizzanti. In particolare, verranno applicati analisi di gene expression mediante real time PCR e whole genome microarray e analisi di espressione proteica tramite saggi western blot;
2. Contributo fisico-medico per gli aspetti di valutazione dosimetrica e di simulazione del fascio durante gli irraggiamenti, di modelling per l'interpretazione dei risultati;

ALLEGATO 2 – Spazi concessi in uso non esclusivo ad IBFM-CNR

Descrizione locali

Edificio 16 – Viale delle Scienze

Scala DE

Piano: 0;

Laboratorio: 04 (ad uso non esclusivo)

Laboratori e strumentazioni di uso comune

ALLEGATO 3

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Elenco Attrezzature CNR¹

1. Bagnetti termostatati Julabo (4)
2. Agitatore orbitante termostatato (PBI) (Inventario n° 009.003-1075005-014)
3. Agitatore PBI Mini Orbital Shaker (Inventario n° 009.003-1075005-026)
4. Bilancia analitica PBI (Inventario n° 009.003-1075005-022)
5. Sonicatore completo di minisonda e supporto (Inventario n° 009.003-1075005-027)
6. Alimentatore per elettroforesi Biorad (Inventario n° 009.003-1075005-024)
7. Omogenizzatore HCTultra PTM (Discovery SystemTM) (Inventario n° 009.003-1075005-028)
8. Centrifuga da banco refrigerata Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-010)
9. MicroCentrifuga da banco refrigerata Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-011)
10. Microscopio Ottico rovesciato Zeiss con fotocamera digitale (Inventario n° 009.003-1075005-021)
11. N. 1 frigo combinato +4°C/-20°C Angelantoni (Inventario n° 009.003-1075005-004)
12. Cappa a Flusso laminare Biohazard MSC Advantage 12 (ThermoFischer) (Inventario n° 009.003-1075005-013)
13. Incubatore cellule (ThermoFischer) (Inventario n° 009.003-1075005-015)
14. Termociclatore da banco Applied Biosystem (Inventario n° 009.003-1075005-018)
15. Biofotometro Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-025)
16. Estrattore di acidi nucleici Maxwell 16 CE-IVD (Inventario n°)
17. Agitatore Vortex (Inventario n° 009.003-1075005-029)
18. N°1 Dewar x azoto liquido (Inventario n° 009003-1075010-000)

Attrezzature ed Impianti dell'Università:

1. Banconi
2. Cappa chimica
3. Punti elettrici
4. Punti acqua
5. Punti gas

¹ Per lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte tra le Parti, le strumentazioni in elenco verranno posizionate presso i locali indicati nell'allegato 2.

ALLEGATO 4 - Tabella organica del personale

Personale del CNR:

- N. 6 Ricercatori:

Dr. Giorgio Russo
Dr.ssa Giusi Irma Forte
Dr. Luigi Minafra
Dr. Francesco Paolo Cammarata
Ing. Alessandro Stefano
Ing. Carmelo Militello

- N. 1 Collaboratori tecnici:

Dr.ssa Valentina Bravatà

- N. 4 Assegnisti/Borsisti/Dottorandi:

Dr. Marco Calvaruso
Dr.ssa Concetta Gambino
Dr.ssa Milene Ficarra

Personale dell'Università:

- N. 1 Professori:

Prof.ssa Rosa Alduina
Prof. Vincenzo Cavalieri

- N. 1 Dottoranda:

Dr.ssa Gaia Pucci